

si possa dar in contanti Duc. 200, e 60 all' anno per la somma delli Duc. 1000. *Stampa.*

1604, 29 Giugno. Si confermano le due Parti antecedenti, e che i genitori volendo monacar una figliuola, la diano in nota a' Sopramonasterj, e giurino di non aver trasgrediti gli ordini delle due Parti antecedenti. *Stampa.*

1610, 15 Aprile, Pregadi. Per dotè siano assegnati Duc. 60 d' entrata annua sopra luochi sicuri, sicchè li abbia netti. Dopo la morte, ritornino nel datore. Si potranno dare fino a Duc. 200. Per accettar, vestir, professar ec. Duc. 100. Si vietano conviti e regali. *Stampa.*

1620, 29 Marzo. Il Prelato approvando ciò che si disse di sopra circa le doti ec. aggiugne. Le spese di banchetti, doni ec. fin ora usate, si proibiscono *come Simoniache*. Solo si permette, che per musica, apparato e qualche onesta ricreazione alle Monache, riceva in sua mano la Superiore al più Duc. 50. *Stampa.* Ved. 1644, 31 Ag.

1632, 2 Settembre. Il P.^{re} Federigo Corner Card. inerendo alle più fiate pubblicate Costituzioni de' Precessori, vieta agli Eccl.^{ci} visitar, trattar, parlar con Monache anche per breve tempo, e con altre donne esistenti nei Monasterj: si vietano messi, lettere, regali ec. sotto pena di sospensione isso fatto riservata a se, e in oltre a' Regolari di non essere più abili a udir le Confessioni. I Predicatori abbiano le licenze sottoscritte, nè per questo possano parlar di cose spirituali con alcuna Monaca. *MS. Svaj. n. 54.*

1644, 31 Agosto, Pregadi: Che nel darsi il velo nero alle Monache sia vietato concorso pubblico,
con-